

presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

Da: PETRASSI DOTT. GAETANO <gaetanopetrassi@odcec.cs.legalmail.it>
Inviato: lunedì 1 agosto 2022 11:35
A: presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it
Oggetto: Istanza di richiesta pubblicazione omologa accordo di ristrutturazione Alessandro Vigliatore
Allegati: provvedimento di omologa provvisorio.pdf

Ill.mo Presidente Mingrone,

in qualità di OCC dell'accordo in oggetto

Chiedo

all'Ill.ma S.v. di essere autorizzato alla pubblicazione sul sito del Tribunale da Lei rappresentato dell'accordo di omologa, per come disposto dal provvedimento del Giudice designato dott.ssa Francesca Familiari.

allogo provvedimento da pubblicare.

Con ossequi

Dott. Gaetano Petrassi

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Visto: *S' autorizza -*

Cosenza, il 3-8-2022 -

IL CAPO D'UFFICIO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr.ssa Maria Luisa Mingrone

R.G. n. 2/2021 Fall. Sovr. - accordo



**Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile – Fallimentare
Procedure composizione crisi da sovraindebitamento**

Il Giudice designato dott.ssa Francesca Familiari,

vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti elaborata dall'OCC dott. Gaetano Petrassi su istanza di **Vigliatore Alessandro**;

letti gli atti ed i documenti,

ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in Paterno Calabro (Cs) alla via San Francesco n. 9;

- non essere il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;

- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;

- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 10 L. 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità della proposta di accordo, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

ritenuto - allo stato, e fatta salva più approfondita valutazione – che non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

esaminata la proposta;

considerato che l'accordo prevede il pagamento integrale dei compensi dei professionisti coinvolti nella presente procedura (OCC, CTP e legale del ricorrente) mediante un versamento



iniziale di euro 3.406,05, accompagnato dal successivo versamento di sei rate mensili, e il soddisfacimento degli altri creditori nella misura del 35% mediante il pagamento di n. 114 rate mensili;

ritenuto che la proposta di accordo prevede il pagamento nella misura del 35% anche dei crediti assistiti da privilegio mobiliare e che, ad ogni modo, il professionista con funzioni di OCC evidenzia nella propria relazione che siffatta percentuale di soddisfacimento non è inferiore a quella realizzabile in ipotesi di liquidazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 comma 1 l. 3/2012;

ritenuto, nondimeno, doversi valutare la meritevolezza della proposta formulata dal debitore, anche alla luce delle riserve formulate dall'Agenzia delle Entrate, evidenziate dal dott. Petrassi all'interno della propria relazione, e di quanto emergerà dal contraddittorio con le parti all'esito dell'udienza fissata;

rimessa, in ogni caso, la convenienza dell'accordo anche alla valutazione dei creditori;

P.Q.M.

Visto il procedimento per l'omologazione dell'accordo di cui all'art. 10 e ss della l. 3/2012

FISSA

udienza davanti a sé per il giorno **20 ottobre 2022 ad ore 11:00;**

ORDINA

- 1) che la proposta, la relazione dell'O.C.C. ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'O.C.C. medesimo a tutti i creditori almeno quaranta giorni prima dell'udienza stessa anche per telegramma o lettera raccomandata o telefax o PEC;
- 2) che i creditori facciano pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza indicata;
- 3) che della proposta e del presente decreto sia data pubblicità a cura del professionista OCC entro il termine di cui al punto 1 mediante inserimento sul sito internet del Tribunale di Cosenza, nella sezione dedicata;
- 4) sino al momento in cui l'eventuale omologa dell'accordo non sarà divenuta definitiva, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;



AVVISA

che, a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice risulteranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed all'O.C.C. dott. Petrassi.

Cosenza, 14 luglio 2022

Il giudice
dott.ssa Francesca Familiari

